



**COMUNE DI DRESANO**  
Città Metropolitana di Milano

---

# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

---

**LAVORI DI  
ADEGUAMENTO  
NORMATIVO E DI  
MIGLIORAMENTO  
DELL'EFFICIENZA  
ENERGETICA DEGLI  
IMPIANTI DI  
ILLUMINAZIONE  
PUBBLICA  
COMUNALE**

## CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 - DEFINIZIONI E DESIGNAZIONI

I termini che seguono, dovunque usati nel presente Capitolato e in ogni altro documento contrattuale, indicheranno rispettivamente:

1. **Amministrazione - Stazione Appaltante: Comune di Dresano**, con sede in Dresano (MI), Via Roma n. 3/5;
2. **Appaltatore**: il soggetto aggiudicatario della procedura di assegnazione dell'Appalto, cui viene affidato l'incarico dell'esecuzione di tutte le opere illustrate e definite nei documenti contrattuali del presente Appalto.
3. **Elaborati Progettuali**: l'insieme degli elaborati sviluppati dalla Stazione Appaltante.
4. **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**: Il rappresentante della Stazione Appaltante delegato alla vigilanza dell'Appalto.
5. **Giorni di calendario o solari**: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo" avranno il significato di giorni di calendario.
6. **Apparecchio di illuminazione**: dispositivo che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più sorgenti luminose o moduli LED e che include tutte le parti necessarie per sostenere, fissare o proteggere le sorgenti luminose o moduli LED e, ove necessario, i circuiti ausiliari e gli strumenti per collegarle all'alimentazione elettrica;
7. **Efficientamento energetico degli impianti**: si intende il minor consumo di energia elettrica per l'erogazione del servizio di pubblica illuminazione stradale, conseguito con l'uso di sorgenti luminose della massima efficienza (lampade con alto rapporto fra la potenza luminosa resa e potenza elettrica assorbita) a LED e/o con dispositivi di regolazione della corrente di alimentazione, che consentano la regolazione del flusso luminoso nel rispetto dei minimi di legge prescritti;
8. **Efficienza luminosa della lampada**: rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica assorbita dalla sorgente. Ogni tipo di lampada ha una efficienza luminosa specifica. L'unità di misura è il lumen per Watt (lm/W);
9. **Impianto di illuminazione pubblica**: sistema complesso di elementi quali il quadro elettrico, le linee di alimentazione, i sostegni, gli apparecchi di illuminazione e le sorgenti luminose, con la funzione di fornire luce in ambito esterno, che presenta contiguità territoriale e che risulta costituito da uno o più apparecchi illuminanti o sorgenti luminose afferenti al medesimo quadro di alimentazione, al servizio dell'illuminazione di pubbliche vie e piazze, di luoghi pubblici in genere, comprese le aree di pertinenza, i cui costi manutentivi sono sostenuti direttamente o, tramite concessione, da enti locali, compresi gli impianti corredati da sistemi di regolazione del fabbisogno d'illuminazione e conseguenti meccanismi di regolazione dell'intensità del flusso luminoso;
10. **Inquinamento luminoso**: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree alle quali è funzionalmente diretta, nonché ogni forma di irradiazione artificiale emessa dagli apparecchi di illuminazione e dalle superfici illuminate oltre il piano dell'orizzonte o che agisca negativamente sulla salute degli esseri viventi o che condizioni e interferisca negativamente sulla funzionalità degli ecosistemi o che determini perdita di biodiversità;

11. **LED:** sorgente luminosa che consiste in un dispositivo allo stato solido che incorpora una giunzione p-n di materiale inorganico, che emette una radiazione ottica quando eccitato da una corrente elettrica secondo le norme CEI EN 62031:2009
12. **Punto di consegna (POD):** il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte del Distributore. Esso è univocamente identificato da una targa alfanumerica ed è normalmente posto all'interno di un quadro ove possono essere alloggiati anche le apparecchiature di comando e controllo degli impianti di pubblica illuminazione e può o meno essere dotato di gruppo di misura dell'energia attiva e reattiva;
13. **Risparmio energetico:** minor consumo di energia elettrica per l'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, a parità di flusso luminoso emesso;
14. **Riqualificazione degli impianti:** gli interventi di modifica degli impianti, attuati mediante sostituzione dell'attuale sistema di illuminazione a tecnologie tradizionali con apparecchi di illuminazione a tecnologia LED. La riqualificazione degli impianti comprende anche la riqualificazione energetica degli stessi, in conseguenza della quale gli impianti verificano la completa rispondenza alle normative e alle leggi del settore inerenti la progettazione illuminotecnica e al contempo garantiscono un risparmio energetico, esprimibile in termini di kWh annui risparmiati, rispetto alla condizione precedente degli impianti;

## ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica comunale consistenti in :

- rimozione dei corpi illuminati da 70/100/150/250/400 SAP;
- fornitura e posa in opera di corpi illuminanti;

Scopo primario dell'esecuzione dell'intervento è il conseguimento di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, attraverso la riqualificazione degli impianti esistenti e la loro messa a norma nonché il conseguimento di risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso.

Più specificatamente, gli interventi di riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica prevedono l'installazione di apparecchi a tecnologia LED in sostituzione dell'attuale sistema di illuminazione a tecnologie tradizionali, adeguamento normativo e risparmio energetico, in particolare lo svolgimento del servizio di illuminazione pubblica nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi riferiti al settore dell'illuminazione pubblica, di cui al Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 (pubblicato nella G.U. 28 aprile 2018, n. 98), recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica*" e nell'osservanza del Decreto Ministeriale del 27 settembre 2017 (pubblicato nella G.U. del 18 ottobre 2017, n. 288) recante "*Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica*".

L'appaltatore è tenuto a dare esecuzione ai lavori nel modo più completo ed estensivo, anche se la descrizione dello stesso comprende solo gli elementi essenziali per la sua determinazione.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

**ART. 3 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI**

L'esecuzione degli interventi previsti sono soggetti senza eccezioni all'esatta e completa osservanza di tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dalle leggi, decreti, normative CEI e UNI e regolamenti vigenti in materia.

In particolare, i corpi illuminanti afferenti gli impianti di illuminazione pubblica devono:

- garantire la non dispersione del flusso luminoso oltre il piano dell'orizzonte;
- garantire la non alterazione del ritmo circadiano;
- garantire il rispetto delle esigenze di tutela della biodiversità e i diversi equilibri biologici;
- rispondere a specifici requisiti di prestazione energetica e garantire efficienza sotto il profilo costi-benefici;
- essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre il flusso luminoso emesso rispetto al pieno regime di operatività, compatibilmente con il mantenimento delle condizioni di sicurezza legate all'uso della superficie illuminata;
- essere realizzati in modo che le superfici illuminate non presentino eccessivi sovradimensionamenti rispetto al livello minimo di luminanza media mantenuta, previsto dalle norme tecniche di riferimento.

È vietato utilizzare fasci di luce roteanti di qualsiasi tipo.

Gli apparecchi destinati all'illuminazione pubblica non devono costituire elementi di disturbo per gli utenti della strada, per le abitazioni e le proprietà private.

Tutti gli apparecchi forniti devono essere provvisti della marcatura CE prevista dalle direttive comunitarie.

Il grado di protezione richiesto per gli apparecchi di illuminazione è IP66.

Le altre caratteristiche prestazionali minime degli apparecchi illuminanti per illuminazione pubblica sono riportate nell'allegato al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2017 (G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017), recante *"Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica"*, che definisce i criteri ambientali minimi per l'illuminazione pubblica.

Tutti gli apparecchi di illuminazione forniti devono garantire la protezione contro i contatti diretti e indiretti.

L'installazione deve poter avvenire agevolmente e tutte le parti devono essere realizzate in modo da garantire una corretta manovrabilità. Deve inoltre essere garantita una corretta accessibilità e manovrabilità dei dispositivi di serraggio al sostegno per consentire una installazione in condizioni agevoli e di sicurezza.

I corpi illuminanti stradali devono essere dotati di un sistema di aggancio su terminale palo che ne permetta l'orientamento tramite regolazioni di 5°.

La resistenza meccanica degli involucri deve poter garantire che le parti apribili resistano a urti o movimenti bruschi che potrebbero occorrere durante le operazioni di installazione o manutenzione.

Di seguito si elenca la specifica normativa di riferimento per le singole componenti degli impianti da tenere in considerazione in aggiunta alla normativa generale di riferimento:

- reattori, unità di alimentazione e alimentatori: EN 61347-1 (e con le relative parti seconde) e EN 60921, EN 60923, EN 60929, EN 62384;
- condensatori di rifasamento: EN 61048; EN 61049;
- accenditori: EN 61347-2-1 e EN 60927;
- portalampade: EN 60238 o EN 60400 o EN 60838-1;
- cavi utilizzati per il cablaggio interno: isolamento corrispondente alla classe II secondo la norma CEI EN 60598-1.
- Legge 186/68 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici";

- Direttiva n. 2006/95/CEE Bassa Tensione sulle garanzie di sicurezza del materiale elettrico;
- D.Lgs. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della strada";
- D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada";
- UNI EN 13201 "Illuminazione stradale";
- UNI 11248 "Illuminazione stradale";
- UNI 10819 "Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso";
- UNI 11356 "Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di illuminazione a LED";
- CEI 11-27 "Lavori su impianti elettrici";
- CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.";
- CEI 64-19 "Guida agli impianti di illuminazione esterna";
- CEI EN 60439-1 "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 1: apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)";
- CEI EN 61386-1 "Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche";
- UNI EN 40-3-1 "Pali per illuminazione pubblica";
- CEI EN 60598-1 "Apparecchi di illuminazione";
- CEI 20-40 "Guida per l'uso di cavi a bassa tensione";
- CEI 20-67 "Guida per l'uso dei cavi 0,6/1 kV";
- CEI 11-4 "Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne";
- CEI 11-17 "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica - Linee in cavo";
- Normativa Regionale;

Lo schermo di protezione della sorgente luminosa, deve essere resistente agli urti ed alle variazioni termiche e fissato al corpo ed al blocco ottico con materiali in grado di garantire le proprie caratteristiche meccaniche per tutta la durata del periodo di vita dell'apparecchio.

Gli eventuali componenti esterni realizzati in materiale plastico o fibre sintetiche devono essere robusti e non propaganti la fiamma e non mutare nel tempo la forma o l'aspetto superficiale.

Ciascun apparecchio di illuminazione deve essere provvisto della marcatura prevista dalle normative applicabili ed in particolare:

Nome o sigla del produttore (marchio di origine)
Numero del modello o riferimento di tipo
Frequenza nominale
Tensione nominale d'alimentazione
Potenza nominale
Tipo di sorgente luminosa
Classe di isolamento (se di classe II)
Grado di protezione
Temperatura ambiente nominale (se diversa da 25 °C)
Marcatura CE

Gli apparecchi e tutti gli accessori non devono avere parti taglienti o spigoli che possano rappresentare un pericolo durante l'installazione, l'uso normale e la manutenzione.

Ciascun apparecchio di illuminazione deve essere corredato di istruzioni contenenti tutte le informazioni utili a garantire l'installazione, l'uso e la manutenzione corretti.

L'Appaltatore, al fine di verificare la rispondenza dell'apparecchio ai requisiti previsti dal presente Capitolato, ivi inclusi i requisiti minimi previsti nell'allegato al Decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2017 relativo all'illuminazione pubblica, deve fornire la seguente documentazione pertinente a ciascuna tipologia di apparecchio:

- dichiarazione CE di conformità; qualora la documentazione fornita o la costruzione dell'apparecchio richiedessero ulteriori elementi per la valutazione dell'idoneità e della conformità, l'Amministrazione può riservarsi la possibilità di richiedere ulteriore documentazione; tale documentazione potrà comprendere copia delle parti del fascicolo tecnico previsto dalle direttive comunitarie relative al rapporto delle prove effettuate;
- copia del certificato di approvazione ENEC o certificato di marchio nazionale equivalente;
- elenco dei componenti elettrici utilizzati con riferimento al certificato ENEC o marchio di sicurezza equivalente o alla dichiarazione di conformità alle normative;
- tipologia di materiale del riflettore.

La fornitura deve essere accompagnata da specifica garanzia della casa costruttrice circa l'assistenza e la reperibilità commerciale delle parti di ricambio per almeno 5 anni dopo il collaudo definitivo.

#### **ART. 4 IMPORTO OPERE - AMMONTARE DELL'APPALTO**

##### **L'Appalto è a corpo**

Importo complessivo dell'Appalto, comprensivo dei lavori a corpo nonché degli oneri per la sicurezza:

**€ 37.500,00 + IVA** così ripartiti:

- ✓ importo lavori € 37.000,00 +I.V.A.,
- ✓ oneri sicurezza non soggetti a ribasso 500,00 + IVA

#### **ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE**

La scelta dell'Appaltatore avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021 come meglio specificato nella lettera di invito.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori al quale dovrà essere applicato il ribasso che l'Appaltatore si dichiara disposto ad offrire in sede di offerta. I lavori dell'Appalto sono a corpo, con le seguenti precisazioni:

- il prezzo offerto dall'Appaltatore è fisso ed invariabile e ha validità per tutta la durata del cantiere.

L'importo dei lavori a base di gara suddetto è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l'esecuzione dei lavori, nonché opere provvisorie e ponteggi, e gli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti, e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'Appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Si conviene che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Appaltatore all'Amministrazione, complete e finite in ogni loro particolare.

Si intende che i prezzi offerti sono da considerarsi netti e comprensivi di ogni onere necessario all'esecuzione delle singole opere e comprensivi delle spese generali utili e oneri della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative preesistenti.

In caso di variazioni per le opere a corpo la valutazione dei lavori corrispondenti alle opere eseguite in più o in meno rispetto al progetto e ordinate dall'Amministrazione e dalla Direzione Lavori avverrà sulla scorta delle norme contenute nel Capitolato Generale



d'Appalto, applicando alle quantità ottenute i prezzi unitari anch'essi da assoggettarsi al ribasso offerto in sede di gara.

Qualora necessitasse la formazione di nuovi prezzi saranno determinati a norma di legge sempre da assoggettarsi al ribasso offerto in sede di gara. Tali prezzi saranno da intendersi netti.

Resta inteso che il ribasso offerto in sede di gara è implicitamente esteso a tutti i prezzi unitari di nuova formazione, ad eccezione dei prezzi in cui l'incidenza degli oneri di sicurezza in essi compresi ammonti al 100%: tali prezzi restano fissi ed invariabili.

#### **ART. 6 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA**

I concorrenti dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di quelli speciali stabiliti dalle norme vigenti e meglio precisati nella Lettera di invito. Ai fini della qualificazione delle Imprese si riportano le seguenti categorie di lavori costituenti l'Appalto e relativi importi:

##### **Categoria prevalente: OG10**

Ai sensi, del D.lgs. 50/2016, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 105 del Codice ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

#### **ART. 7 FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE**

La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire risultano dagli elaborati progettuali, dagli elementi descrittivi del presente Capitolato Speciale d'Appalto, salvo quanto sarà precisato dalla Direzione Lavori in corso d'opera per l'esatta interpretazione del progetto e per i dettagli di esecuzione.

Nessuna opera è esclusa dall'Appalto per dare la costruzione compiuta.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dall'ordine di lavoro.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Il presente capitolato è redatto in conformità ai Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica adottati con Decreto 27 settembre 2017 (GU Serie Generale n.244 del 18-10-2017 - Suppl. Ordinario n. 49)

#### **ART. 8 CONDIZIONI DELL'APPALTO**

Per il fatto di accettare l'esecuzione dei lavori sopra descritti l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

- a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di tutte le condizioni indicate nel Capitolato Speciale di Appalto e delle condizioni locali;
- b) di aver visitato la località, il complesso interessato dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso;
- c) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative all'Appalto stesso e ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione dell'opera;
- d) di aver esaminato gli elaborati tecnico-amministrativi posti a base di gara in ogni suo componente, dichiarando pertanto di accettare il progetto nella sua interezza senza condizioni o riserve di sorta, riconoscendone la sua correttezza e validità;

- e) di avere esaminato tutti gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici del progetto che, parte integrante e sostanziale dell'Appalto, è posto a base di gara ritenendolo esauriente e tale da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti e indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto dell'Appalto;
- f) di aver basato l'offerta su di una propria autonoma valutazione dei quantitativi e essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potrà essere richiesto e riconosciuto per difformità rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nel progetto definitivo;
- g) di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi, equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- h) di aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;
- i) di aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;
- l) di avere effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio, con particolare riferimento dell'esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali anche in funzione delle lavorazioni adottate;
- m) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alle tempistiche e alla tipologia e categoria dei lavori in Appalto;
- n) di aver basato l'offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attività di movimentazione dei materiali, inquinamento dell'aria e acustico, e quindi di doverne attuare il monitoraggio in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui ci si venga a trovare il cantiere, dovendone ovviamente adeguare le modalità di lavorazione (adeguamento di tutti i dispositivi di protezione sia del personale sia dell'ambiente interno ed esterno).
- o) di avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

q) di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando a qualsiasi azione o eccezione in merito.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni per esplicita dichiarazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell'Impresa Appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione delle



Leggi, dei Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Appalto, compreso il Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche approvato con D.M. 145/2000 per le parti non abrogate.

In generale i lavori prevedono interventi di manutenzione straordinaria su impianti elettrici posti su strade pubbliche, pertanto dovrà sempre essere garantita l'illuminazione notturna. L'appaltatore dovrà quindi rispettare turni di lavoro e sequenza di lavorazioni in grado di garantire al termine della giornata lavorativa l'illuminazione del tratto stradale interessato dai lavori. Nei prezzi di contratto sono compresi anche gli oneri per lavoro notturno e festivo per garantire la continua operatività degli impianti di pubblica illuminazione.

#### **ART. 9 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE**

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire, entro il quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'Appalto.

È consentito all'Appaltatore di richiedere variazioni ai lavori solo nei casi previsti dalle norme vigenti e con le modalità ivi indicate. L'Appaltatore pertanto non può, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

Delle variazioni e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine scritto della Direzione Lavori, ciò anche nei casi in cui la Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di dette varianti, potrà esserne ordinata l'eliminazione a cura e spese dell'Appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno arrecato all'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere quelle varianti che riterrà opportune e ammissibili, ai sensi ed entro i limiti indicati dalle norme vigenti qualora ricorrano uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di Legge e Regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti e/o non prevedibili durante la fase di progettazione;
- d) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del Codice Civile;

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il dieci per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

L'Amministrazione, inoltre, durante l'esecuzione dei lavori potrà ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori nei limiti e per gli effetti previsti dalle norme vigenti.

Ove le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, si procederà alla sua risoluzione e a indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione del contratto darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo di contratto.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle singole categorie di lavoro dell'Appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Qualora, i suddetti interventi siano esclusivamente disposti al fine di prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamenti o deterioramento di beni tutelati, le variazioni del valore delle categorie di lavorazioni possono raggiungere il limite del venti per cento.

Per tutte le variazioni o soppressioni ai progetti approvati ed in corso di esecuzione comportanti variazione di spesa così come desumibili dal progetto e dai vari elaborati allegati al contratto, il Direttore dei Lavori redigerà apposita perizia allegando il progetto supplementare, il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, il nuovo atto di sottomissione sottoscritto dall'Appaltatore e la inoltrerà all'Amministrazione per l'approvazione, avvenuta la quale ordinerà l'esecuzione dei lavori variati o aggiunti ammettendo in contabilità le nuove opere.

I lavori di perizia saranno valutati alle condizioni e ai prezzi di contratto.

In particolare per la formazione dei nuovi prezzi si procederà, nell'ordine:

- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni con simili previsti in contratto;
- con riferimento al listino prezzi Regione Lombardia 2020;

Su tutti i nuovi prezzi, ad eccezione di quelli ragguagliati si applicherà il ribasso d'asta.

Per le varianti ordinate le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo.

In particolare per le norme per la valutazione dei lavori dovrà farsi riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto Specifiche Tecniche e, per quanto non espressamente indicato, alle prescrizioni riportate nel DM 145 del 2000 per le parti non abrogate e al D.lgs. 50/2016.

#### **ART. 10 ECCEZIONI DELL'APPALTATORE**

Nel caso l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, dovrà, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

## **CAPITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

#### **ART. 11 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, a richiesta della Stazione Appaltante, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle

indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante non potrà eseguire i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 55, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

## **ART. 12 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante del Contratto di Appalto i seguenti documenti, ancorché non allegati:

- Relazione Tecnica
- Quadro Economico dell'opera
- Capitolato Speciale d'Appalto
- D.U.V.R.I.

Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore qualora, nello svolgimento dei lavori, ritenesse di non aver valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri documenti contrattuali, e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto, anche sotto pretesto di insufficienza dei capitolati o dei disegni stessi.

### **ART. 13 STIPULAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA**

La stipulazione della Scrittura Privata deve avere luogo entro i termini di cui al D.lgs. 50/2016 s.m.i.

Per la stipulazione della Scrittura Privata e per le autorizzazioni al subappalto e ai cottimi sono necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla normativa antimafia.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche in corso d'opera, la permanenza dei requisiti per l'affidamento dei lavori.

Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti, di cui alle comunicazioni e informazioni prefettizie, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto ai sensi della normativa vigente. Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi del D.lgs. 50/2016.

### **ART. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

L'Amministrazione ha individuato il Responsabile del Procedimento per l'attuazione dell'intervento che svolge le funzioni pertinenti all'oggetto dell'Appalto secondo gli indirizzi e le responsabilità individuate nel D.lgs. 50/2016.

### **ART. 15 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

#### **15.1 Garanzie**

##### **15.1.1. Garanzia a corredo del contratto (Cauzione definitiva)**

Ai sensi del D.lgs. 50/2016, l'esecutore dei lavori é obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione sarà svincolata secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

La mancata costituzione della garanzia, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'Appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l'ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché, del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'Appalto in confronto al credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Amministrazione ha il diritto di propria autorità sulla cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In mancanza l'Amministrazione tratterà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

Nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C. e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione.

La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche se superiore all'importo della cauzione.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi del D.lgs. 50/2016. Nel caso di associazioni temporanee di impresa, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso che tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta.

## **15.2 Coperture assicurative**

### **15.2.1 Polizze**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei singoli lavori, a produrre la propria polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante dai danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Suddetta polizza deve anche prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nell'esecuzione dei lavori e per i prestatori d'opera (R.C.O.).

La polizza assicurativa deve essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative deve comprendere la data di consegna dei lavori e quella di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) ed ai prestatori d'opera (R.C.O.) deve prevedere una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

## **ART. 16 SCELTA DELL'APPALTATORE - SUBAPPALTI E COTIMI CESSIONI E PROCURE INTESTAZIONI FIDUCIARIE**

### **16.1 Scelta dell'Appaltatore**

La scelta dell'Appaltatore avverrà mediante affidamento diretto ai sensi del D.lgs. 50/2016 s.m.i., come meglio specificato nella lettera di invito. Le categorie di opere di cui al presente Appalto riguardano:

**Lavori categoria OG10****16.2 Subappalti e cottimi**

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all'autorizzazione del Committente nei limiti e alle condizioni previste dal D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che i concorrenti all'atto dell'offerta, o l'affidatario nel caso di varianti in corso d'opera all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2. che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative lavorazioni;
3. che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dal D.lgs. 50/2016 in materia di qualificazione delle imprese in rapporto all'importo del contratto di subappalto;
4. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dalle norme vigenti

L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dall'Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine può essere prorogato una sola volta se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto l'autorizzazione si intende concessa.

L'Impresa che si avvale del subappalto o cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società di esecuzione o consorzio.

L'Appaltatore resta, nei confronti dell'Amministrazione, l'unico ed il solo responsabile dei lavori subappaltati.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016.

Ai sensi del D.lgs. 50/2016, il pagamento di lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sarà eseguito direttamente dall'Appaltatore con l'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'Appaltatore medesimo, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).

Qualora, durante il corso dei lavori, la Direzione degli stessi, accertasse e denunciasse sia all'Impresa principale, sia all'Ente Appaltante un grave errore commesso da una Ditta subappaltatrice, essa, indipendentemente dall'autorizzazione rilasciata, dovrà essere allontanata dal Cantiere.

È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare. Il subAppaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali di cui al D.lgs. 50/2016; in tali casi il fornitore o sub Appaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria



fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'Appalto, il nome del sub-contrattante e della sua iscrizione alla Camera di Commercio, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente al Committente copia dell'avvenuta autodenuncia agli Enti Previdenziali inclusa la Cassa Edile, Assicurativi e Infortunistici nonché dei relativi versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

La mancata ingiustificata presentazione della documentazione prevista costituisce grave inadempimento del contratto e determina l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale ai sensi del D.lgs. 50/2016.

In materia di somministrazione di manodopera si fa riferimento alle disposizioni introdotte dal D.L. 76/2003 e s.m.i.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.

### **16.3 Cessioni e procure**

La cessione del corrispettivo d'Appalto è disciplinata dal D.lgs. 50/2016.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell'azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all'art. 2558, comma 1 del Codice Civile.

Nessuna pretesa l'acquirente o locatario dell'azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari dovendo indicare CIG e CUP e utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore dell'appaltatore.

## **ART. 17 - SICUREZZA DEI LAVORI**

L'Appaltatore, nell'espletamento dei lavori affidati, dovrà provvedere, in autonomia e senza alcun compenso speciale, a predisporre tutte le opere e presidi necessari per garantire la sicurezza, sia nei confronti delle maestranze direttamente o indirettamente impiegate che di terzi che frequentano i luoghi oggetto del servizio, nel rispetto scrupoloso della legislazione vigente in materia e, in particolare, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

È tuttavia necessario e opportuno, in adesione ai principi sanciti dalla normativa vigente, evidenziare preventivamente i principali fattori di rischio e le relative indicazioni per la loro eliminazione o contenimento, in relazione alle possibili interferenze delle lavorazioni connesse al servizio con le specifiche aree, generalmente strade, piazze, parcheggi, in cui tali attività si dovranno necessariamente svolgere, tenendo conto sia delle esigenze di sicurezza dei lavoratori impiegati, che della cittadinanza, del traffico veicolare e delle

normali attività pubbliche e private che possono svolgersi in contemporanea alle attività connesse all'esecuzione del servizio.

In attuazione di quanto sopra precisato, L'Appaltatore è pertanto tenuto al rispetto delle indicazioni di cui al Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) predisposto dalla stazione appaltante in qualità di proprietaria delle aree sulle quali potranno essere svolte le lavorazioni connesse all'esecuzione delle lavorazioni, in attuazione dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e allegato al presente Capitolato speciale come parte integrante dello stesso. L'Appaltatore, in ogni caso, è sempre tenuto, in occasione della esecuzione delle lavorazioni a predisporre in attuazione delle norme vigenti, l'apposito Piano sostitutivo per la sicurezza (PSS) in caso di interventi che comportano la presenza di un unico operatore, tipicamente gli interventi eseguiti in modo diretto ed esclusivo dal Concessionario, ovvero di Piano di coordinamento per la sicurezza (PSC) qualora si preveda la presenza contemporanea di più soggetti operatori per il medesimo intervento.

Tutti i costi e gli oneri delineati conseguenti o dipendenti da quanto sopra indicato, sono a carico del Concessionario e si ritengono integralmente compensati con il canone di gestione spettante a quest'ultimo.

#### **ART. 18 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'Esecutore deve, in ogni caso, osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) la conferma dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 54, comma 2;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
- g) una dichiarazione di accettazione delle Linee guida per la redazione dei singoli Piani di Sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 44, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 45;
- h) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 46 o dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna impresa di impegno ad adeguarsi alle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dell'Appaltatore.

**ART. 19 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE**

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 42 oppure agli articoli 44, 45, 46 o 47.

**ART. 20 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

Considerando che l'opera in oggetto risulta realizzabile in meno di 200 UOMINI/GIORNI e che opera un'unica impresa per volta, non è soggetta a quanto richiesto dal D.Lsg. n° 81/2008 e D.Lsg. n° 106/2009 per la nomina del Coordinatore della sicurezza in ambienti di lavoro (direttiva cantieri mobili), comunque è soggetto alla redazione di un piano di sicurezza personalizzato da conservare presso il cantiere mobile in oggetto, comprendente elaborati grafici necessari all'espletamento della sicurezza e salute in ambiente di lavoro ai sensi del D.Lsg. n° 81/2008 e D.Lsg. n° 106/2009 e successive modifiche, che come trascritto dalla vigente normativa, è a totale carico dell'impresa appaltatrice delle opere.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione Appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 48, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano

presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 42, comma 4.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

## **ART. 21 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

Oltre agli altri oneri di cui all' art. 5 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 145/2000, dal D.lgs. 50/2016 ed agli altri obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore, e quindi sono da considerarsi compresi e remunerati con i prezzi di contratto e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e gli obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà all'Appaltatore altro compenso anche qualora l'ammontare dell'Appalto subisca diminuzioni o aumenti per varianti.

### **21.1 Oneri generali**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, l'Appaltatore si obbliga a:

1. attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che potessero intervenire in corso di Appalto relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, alla tutela materiale e morale dei lavoratori; l'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
2. applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane;
3. ad essere responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette.

L'Appaltatore sarà responsabile dell'applicazione delle suddette norme anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, e ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche alla direzione suddetta, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate

non sarà effettuato sino a quando la Direzione Provinciale del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né titolo a risarcimento di danni;

4. adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, degli addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
5. la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a regola d'arte. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
6. ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente Appaltante;
7. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
8. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal capitolato e nel contratto;
9. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

#### **21.2 Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori**

1. Le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
2. il compenso per il proprio rappresentante;
3. il compenso per il direttore tecnico del cantiere;
4. il compenso del responsabile di cantiere a tempo pieno per ciascuno degli ambiti e/o lotto di intervento;
5. le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia.
6. le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali contratti e canoni;
7. le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;
8. le spese per lo sgombero del cantiere entro una settimana dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso.
9. le spese, di pulizia del cantiere, di sgombero dei materiali presenti, di pulizia degli spazi utilizzati a cantiere. Nonché i percorsi utilizzati per l'accesso al sito di cui al presente appalto.
10. la pulizia dei cantieri e delle vie di transito e di accesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e subappaltatori;

11. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
12. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
13. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
14. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
15. il completo sgombero dei cantieri entro 3 giorni dall'ultimazione dei lavori;
16. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto.
17. La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale di cui al D.lgs. 285/1992 come modificato ed integrato con D.lgs. 360/1993 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992.
18. Ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. devono essere seguite le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sul cantiere, in attuazione della Direttiva CEE 92/58. In particolare, quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, l'Appaltatore deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:
  - avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
  - vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
  - prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
  - fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
  - fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

### **21.3 Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza dell'Amministrazione sui lavori**

1. Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei Lavori riterrà opportuni;
2. la comunicazione quindicinale alla Direzione dei lavori, riguardante le seguenti notizie:
  - numero di operai suddivisi per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo;
  - giorni in cui non si è lavorato e motivo;



- riepilogo dei lavori eseguiti nella quindicina;
- 3. le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto dell'Amministrazione opere non comprese nel presente Appalto;
- 4. lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei Lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto dell'Amministrazione e non comprese nel presente Appalto;
- 5. la tenuta delle scritture di cantiere, la misurazione dei lavori in contraddittorio con la D.L.

## **ART. 22 - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI**

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del sub-Appalto (art. 36 Legge 300/1970 e D.lgs. 50/2016).

In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, oltre 15 (quindici) giorni dal mese di competenza, l'Amministrazione ordinerà per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro due giorni, e, in caso di inadempimento, da considerarsi grave inadempienza contrattuale, potrà pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'Appaltatore, trattenendo, inoltre, una somma pari al cinque per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita, salvo i sequestri già concessi. I predetti pagamenti fatti dalla Committente sono provati dalle quietanze predisposte a cura dal responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali metalmeccanici e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'articolo 30 del Codice, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

#### **ART. 23 - TUTELA DEI LAVORATORI**

L'Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; invieranno quadrimestralmente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi, e quelli dovuti agli organismi paritetici, fino all'ultimazione dei lavori (D.lgs. 50/2016).

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, l'Amministrazione opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori e delle forniture contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del lavoro non comunicherà l'avvenuto pagamento degli oneri contributivi.

I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti.

#### **ART. 24 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 C.C., del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione, giusta le norme, che

qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d'opera, coordinando nel tempo e nello spazio tutte le norme mediante il "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., del quale il Direttore tecnico di cantiere deve garantire il rispetto della più rigorosa applicazione: ogni più ampia responsabilità, sia di carattere civile che penale in caso di infortuni ricadrà pertanto interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevata sia l'Amministrazione, sia la D.L. L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei lavori.

L'Appaltatore é responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidate. L'Appaltatore avrà piena responsabilità della condotta dei lavori e della direzione del cantiere e renderà sollevati ed indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, il committente e la Direzione Lavori. La sua responsabilità è pertanto totale ed esclusiva, sia civilmente che penalmente.

La presenza in luogo del personale della Direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e di disegni da parte della D.L., non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

#### **ART. 25 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, ove ha la propria sede.

Tutte le intimazioni e le notificazioni dipendenti dal contratto possono essere fatte alla persona dell'Appaltatore, oppure alla persona che lo rappresenta presso i lavori, oppure al domicilio eletto ai sensi dell'art. 2 D.M. 145/2000.

#### **ART. 26 - PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE**

I sensi e per gli effetti delle norme vigenti, i pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo saranno effettuati soltanto alle persone espressamente delegate e autorizzate a riscuotere e quietanzare, anche per effetto di eventuale cessione di credito preventivamente riconosciute dalla Committente; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

In caso di cessione del corrispettivo d'Appalto successiva alla stipula della Scrittura Privata, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Committente. In difetto di responsabilità può attribuirsi alla Committente per pagamenti alle persone non più autorizzate a riscuotere.

#### **ART. 27 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE**

Così come stabilito dalle norme in vigore l'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. L'Appaltatore risulta comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione che provvede a dare comunicazione all'ufficio D.L..

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'Appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Amministrazione, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

#### **ART. 28 - CUSTODIA, DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE. DIRETTORE TECNICO**

Ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme si legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica, e la conduzione del cantiere.

La Direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

In caso di Appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il D.L. ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

#### **ART. 29 - ESTENSIONE DI RESPONSABILITA'**

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione, dell'osservanza delle norme da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla citata responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione stessa comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del venti per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione così come accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando l'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che si obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Amministrazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

### **CAPITOLO III**

#### **INIZIO - ESECUZIONE DEI LAVORI - COLLAUDI**

#### **ART. 30 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 90 (novanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

#### **Art. 30.1 Consegna e inizio dei lavori**

Il soggetto affidatario è tenuto ad iniziare inderogabilmente l'esecuzione dei lavori **entro il 15 Settembre 2021**, salvo diverse indicazioni del Comune/committente. In tale evenienza l'Ente non potrà dare esecuzione all'appalto, con rivalsa nei confronti dell'appaltatore, in caso di accertata responsabilità del medesimo. L'Ente si riserva altresì la facoltà di richiesta danni d'immagine all'appaltatore.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale della scrittura privata ai sensi dell'articolo 153, comma 13, secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell'articolo 32, comma 8, periodo terzo e comma 12, del Codice dei contratti.

Pertanto la ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà garantire la disponibilità di propri mezzi e persone durante detto periodo al fine di completare i lavori nei termini prefissati. Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dalla Committente entro il termine di cui sopra, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto: nel caso di accoglimento della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto a quanto previsto dal Capitolato Generale in caso di accoglimento di istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori; nel caso di rifiuto della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dalla Committente senza che l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennità per maggiori oneri.

**Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.**

Quando la D.L. avrà provveduto a consegnare i lavori, l'Appaltatore dovrà subito iniziarli e con sollecitudine portarli a termine a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni di legge e del presente capitolato.

Sussistendo ragioni di urgenza, è facoltà dell'Amministrazione procedere alla consegna anticipata secondo quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016 nelle more della sottoscrizione della Scrittura Privata.

#### **ART. 31 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI – PROROGHE**

Per le eventuali sospensioni e riprese dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016.



Per nessuna ragione, anche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e neppure in sede di giudizio, l'Appaltatore potrà sospendere i lavori.

Resta fin d'ora stabilito che, in caso di sospensione lavori non autorizzata, l'Amministrazione potrà senza altro estromettere l'Appaltatore dal cantiere e continuare, o direttamente o con altra impresa, i lavori, pur tenendo l'Appaltatore responsabile di tutti i danni derivati o derivanti.

La sospensione non autorizzata costituisce in ogni caso per l'Amministrazione valido motivo di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, con domanda motivata può, prima della sua scadenza, richiederne la proroga ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 50/2016, purché le domande pervengano almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dei termini contrattuali.

La concessione della proroga potrà essere effettuata dal Responsabile di Procedimento, sentito il D.L., entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta dell'Appaltatore.

Nel periodo di proroga resta a carico dell'Appaltatore la sorveglianza del cantiere.

#### **ART. 32 - PENALI PER IL RITARDO**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all' 1,00 per mille dell'importo contrattuale. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. L'ammontare delle spese di assistenza e della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. La suddetta penale trova applicazione anche nel caso di ritardo nell'inizio dei lavori superiore a giorni 15 (quindici) e nella ripresa lavori seguente un verbale di sospensione.

L'importo complessivo delle penali comminate ai sensi delle precedenti disposizioni non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione del D.lgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.

#### **ART. 33 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore per iscritto alla D.L. che, così come previsto dall'articolo dal D.lgs. 50/2016, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere siano state effettivamente ultimate, l'apposito certificato di ultimazione.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, potranno essere rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa Appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori. Il D.L., nell'effettuare le suddette constatazioni, dovrà fare riferimento alla finalità dell'opera, nel senso che considererà la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell'opera stessa.

Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l'Appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diverrà inefficace ed occorrerà redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi del D.lgs. 50/2016, verrà applicata la penale di cui all'art. 32 del



presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione dell'Appalto.

L'Appaltatore potrà chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi previsti dalle norme vigenti. Detto provvedimento potrà essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità dell'Appaltatore. In ogni caso, per la graduazione della penale, dovrà essere valutato se quest'ultima è sproporzionata rispetto all'interesse della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile all'Amministrazione.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorrerà il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cesserà con l'approvazione del certificato di corretta esecuzione da parte dell'ente Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti nei prossimi articoli relativi al collaudo del presente capitolato.

#### **ART. 34 - CONTO FINALE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Entro novanta giorni dalla scadenza del termine finale di durata del contratto verranno emessi, ricorrendone i presupposti, il Conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori. Il termine decorre dalla produzione da parte dell'Esecutore di tutta la documentazione e delle certificazioni necessarie per la redazione del certificato. In caso contrario rimarrà sospeso sino a che l'esecutore non ottempererà a tale prescrizione.

Il Certificato di Regolare Esecuzione finale attesterà la regolarità della posizione dell'esecutore nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché l'ammontare complessivo delle prestazioni.

Dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione sarà svincolato il deposito cauzionale mediante emissione di apposito atto.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 4, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Il pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 27 per quanto applicabili.

#### **ART. 35 - VERIFICHE, COLLAUDI E GARANZIE**

Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso dalla DL entro tre mesi dal termine dei lavori e di approvazione della contabilità finale, e comunque dopo l'ottenimento dell'omologazione del campo dalle Federazioni competenti.

L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione tale certificato entro 20 (venti) giorni da quando gli verrà presentato.

L'Amministrazione delibererà sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori entro 60 (sessanta) giorni e provvederà, inoltre, allo svincolo della garanzia contrattuale e al pagamento della rata di saldo, da erogarsi entro 90 (novanta) giorni dalla data del Certificato stesso.

La corresponsione della rata di saldo è sospesa se l'Appaltatore è inottemperante con le norme vigenti in materia di Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori e in materia previdenziale ed obblighi contributivi, e sarà corrisposta ad avvenuta regolarizzazione.

L'Appaltatore dovrà altresì fornire alla Committente la cartografia con lo schema di tutti gli impianti realizzati nell'opera prima dell'approvazione, nonché la documentazione di tutti gli atti il cui onere è a suo carico.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto Appaltante prima che il certificato di corretta esecuzione assuma carattere definitivo.

#### **ART. 36 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO**

A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino alla data del collaudo definitivo, sarà a carico dell'Appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché l'esecuzione di tutte le opere per l'eliminazione di eventuali vizi e difetti costruttivi senza alcun onere per l'Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal C.C.

Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell'Ente Appaltante, saranno eseguiti direttamente dall'Ente medesimo, addebitandone la spesa all'Impresa, qualora questa risultasse inadempiente.

#### **ART. 37 - PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA**

L'Ente Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Quando l'Ente Appaltante si avvalga di tale facoltà, che verrà comunicata all'Impresa Appaltatrice per mezzo di lettera raccomandata, quest'ultima non potrà opporsi per alcun motivo, ragione o causa, né potrà reclamare compensi di sorta.

La presa di possesso da parte dell'Ente Appaltante delle predette opere avverrà nel termine perentorio che sarà fissato dalla stessa per mezzo del D.L. o per mezzo di altra persona all'uopo delegata ed in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Tale presa in possesso potrà essere ritardata per eccezionali eventi, comunque per un periodo non eccedente i termini di emissione del certificato di corretta esecuzione.

In tal caso l'Appaltatore non potrà reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita conservazione delle opere eseguite fino al termine previsto precedentemente, oltre alla custodia del cantiere.

Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della D.L.

**CAPITOLO IV****DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI****ART. 38 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI**

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della direzione dei lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore, ai sensi del D.lgs. 50/2016 ha l'obbligo di predisporre e consegnare all'approvazione della D.L., prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo operativo dettagliato elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, dovrà riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e dovrà essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla D.L.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore potrà essere modificato, o integrato, al fine di migliorare l'esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

Nel caso di sospensione dei lavori l'Appaltatore deve adottare di ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite.

Restano inoltre a carico dell'Appaltatore gli obblighi di risarcimento degli eventuali conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

**ART. 39 - ORARIO DI LAVORO**

L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al D.L.

Quest'ultimo può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico od organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il D.L. ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni

eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

#### **ART. 40 - DANNI DI FORZA MAGGIORE**

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze di qualsiasi genere, ordinarie e straordinarie, atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenersi aggiornato circa l'emissione dei bollettini di allerta emessi dalla Protezione Civile prima del manifestarsi di eventi meteorologici anomali al fine di predisporre le misure di protezione necessarie.

Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore (ossia quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e nei confronti dei quali l'Appaltatore non ha trascurato le ordinarie precauzioni) dovranno essere denunciati immediatamente dall'Appaltatore per iscritto entro 5 (cinque) giorni dalla data di avvenuta calamità, sotto pena di decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni e accertamenti in contraddittorio con la Direzione Lavori e la Soprintendenza, che dovrà redigere apposito verbale.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare i guasti, applicando ai lavori i prezzi depurati del ribasso d'asta.

Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma del D.lgs. 50/2016.

Pertanto l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun risarcimento sarà elargito nel caso in cui il danno sia riconducibile all'incuria dell'Appaltatore, che in ogni caso ha il compito di predisporre tutte le precauzioni necessarie onde evitare il verificarsi di danni alle opere non ancora completamente terminate.

#### **ART. 41 - PREZZI DEI LAVORI NON PREVISTI**

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi al D.lgs. 50/2016, le variazioni da apportarsi in corso d'opera sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal 50/2016.

L'Amministrazione procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto nel presente capitolato speciale e nello stesso ambito provvederà a determinare le modalità di misura per la relativa contabilizzazione.

I lavori non previsti, di importo fino alla concorrenza di un quinto in più dell'importo del contratto, saranno valutati alle condizioni e prezzi del contratto.

I nuovi prezzi sono scelti dal DL senza che l'impresa possa vantare nulla in caso di nuova determinazione sarà fatto in contraddittorio tra il D.L. e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Committente su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui D.lgs. 50/2016.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Committente può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal D.lgs. 50/2016, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

**CAPITOLO V****DISCIPLINA ECONOMICA – PAGAMENTI – CONTABILITA' DEI LAVORI****ART. 42 - PAGAMENTI**

L'Ente Appaltante, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori a norma del capitolato effettuerà il pagamento in una unica rata alla fine dei lavori, dopo l'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Nel SAL saranno dedotti gli importi liquidati di cui all'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016.

L'approvazione e la liquidazione degli stati di avanzamento lavori avverranno in conformità con le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia.

La stazione appaltante prima di effettuare i pagamenti disporrà l'acquisizione del DURC e, per importi superiore a euro diecimila, procederà alla verifica di cui al Decreto del Ministero e delle Finanze 18/01/2008 n. 40. Nell'ipotesi di A.T.I. la verifica sarà effettuata sia in capo all'impresa mandataria che nei riguardi delle imprese mandanti.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

La D.L. dovrà redigere i relativi stato d'avanzamento dei lavori e il Responsabile del Procedimento emetterà a sua volta il conseguente certificato di pagamento.

L'Amministrazione provvederà al pagamento del predetto certificato come da norme vigenti mediante emissione di apposito mandato di pagamento.

È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della D.L.

Si precisa e conferma che l'esecuzione delle opere, benché ordinate dalla D.L. dovrà essere limitata all'importo contrattuale.

L'eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell'Appaltatore medesimo il quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta.

Raggiunto, in forza la contabilità tenuta dall'Appaltatore l'importo contrattuale, l'Appaltatore stesso dovrà darne immediata comunicazione e documentazione alla D.L.

Durante la fase di compilazione degli Stati di Avanzamento per il pagamento degli acconti la D.L. potrà, su richiesta dell'Impresa Appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo e per una somma che, nel complesso delle varie situazioni, non dovrà eccedere il 50% (cinquanta per cento) della cauzione.

Il materiale e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal D.L. ai sensi delle norme vigenti in materia.

Le eventuali opere a misura, ordinate per iscritto dalla D.L., previa approvazione del Responsabile del procedimento, saranno contabilizzate e liquidate unitamente agli acconti maturati.

Ciascuna rata sarà commisurata all'importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dalla D.L., in concorso e contesto con l'Impresa Appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto della variazione di gara e delle altre ritenute di legge.

L'emissione dello Stato d'Avanzamento Lavori si effettuerà soltanto dopo l'apposizione della firma da parte dell'Impresa Appaltatrice sul registro di contabilità.

L'Appaltatore, in occasione dell'emissione dello Stato d'Avanzamento Lavori, provvede a trasmettere all'Amministrazione, tramite la D.L., la documentazione attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi previsti.



In caso di accertata irregolarità la Stazione Appaltante provvederà alla trattenuta del 20% (venti per cento) delle somme da corrispondersi; trattenuta che verrà corrisposta ad avvenuta regolarizzazione.

Ad ogni pagamento dovrà corrispondere la relativa fattura, che dovrà essere presentata in occasione della riscossione del pagamento stesso o a produzione dell'avviso di pagamento.

La fattura dovrà essere stilata secondo i disposti normativi per le pubbliche amministrazioni. Prima del pagamento dell'ultima rata, sarà cura dell'aggiudicatario consegnare alla stazione appaltante tutti i documenti attestanti omologazioni e certificazioni relativi alla qualità dell'opera.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, sempre che quest'ultima non venga motivatamente contestata da parte del RUP.

#### **ART. 43 - CRITERI GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI**

Per le opere previste a corpo, ai fini delle misurazioni, si procederà in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016.

Per tutte le altre opere a misura le quantità di lavoro eseguite saranno determinate con misure geometriche, o a numero, o a peso, escluso ogni altro metodo.

Comunque prima di provvedere alla contabilizzazione di qualsiasi lavorazione con quantità superiori a quelle di progetto dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione alla formazione di una partita provvisoria.

La manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore.

L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la D.L. qualora, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite. Dovrà comunque, prima di procedere nell'esecuzione dei lavori, dare il tempo alla D.L. di controllare le opere precedentemente eseguite.

Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'Appaltatore secondo le modalità di cui alle norme vigenti.

#### **ART. 44 - CONTABILITA' E RISERVE**

La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui al successivo art. 46.

Il registro di contabilità, i verbali e gli altri atti contabili, ivi comprendendo libretti delle misure e documentazione integrativa di rilievo in cantiere, devono essere firmati dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal D.L. per la firma: le osservazioni e le riserve devono essere riportate sinteticamente per iscritto sul documento stesso ed esplicate per esteso entro 15 (quindici) giorni, riportando le domande d'indennità, i relativi importi e le ragioni addotte nel modo indicato dal D.lgs. 50/2016. Il D.L., nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le sue motivate decisioni.

Le riserve devono essere confermate sul conto finale nel modo indicato ed eventualmente sul certificato di collaudo, qualora non fossero state già composte in via amministrativa.

#### **ART. 45 - GARANZIA**

La Impresa ha l'obbligo di garantire la piena efficienza ed il regolare funzionamento dell'impianto di illuminazione pubblica oggetto dell'intervento, per il periodo stabilito nell'offerta e comunque per almeno due anni a decorrere dalla data della regolare esecuzione dell'esecuzione medesima. Tale garanzia consisterà nella riparazione,



sostituzione, reintegrazione di tutti i materiali che, nel periodo citato dovessero evidenziare difetti di funzionamento, di costruzione o dovessero essere soggetti a guasti e rotture, ecc. senza diritto ad alcun compenso, sia per quanto riguarda il materiale sia per quanto riguarda la manodopera impiegata.

#### **ART. 46 - DOCUMENTI CONTABILI**

I documenti contabili per l'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal Direttore dei lavori, con l'ausilio di collaboratori contabili, e saranno in via esemplificativa i seguenti:

- a) libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste;
- b) registro di contabilità;
- c) sommario del registro di contabilità;
- d) stati di avanzamento dei lavori;
- e) certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- f) conto finale.

### **CAPITOLO VI CONTROVERSIE E ARBITRATO**

#### **ART. 47 - SCIOLGIMENTO DEL CONTRATTO, FUSIONI, CONFERIMENTI E TRASFERIMENTI, RECESSO**

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

In caso di recesso troverà, pertanto, piena applicazione quanto disposto dal D.lgs. 50/2016.

Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, l'Amministrazione può dichiarare senz'altro sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Appaltatore, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche si applicherà il D.lgs. 50/2016; per il trasferimento o l'affitto di azienda si applicherà lo stesso decreto.

#### **ART. 48 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI**

Quando la D.L. accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la D.L. medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del Contratto di Appalto.

Quando per negligenza dell'Appaltatore ritardi rispetto alle previsioni del programma, la D.L., nel disporre le istruzioni necessarie, provvedere ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 (dieci) giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza.

Trascorso inutilmente il termine indicato il D.L., in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.

Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto.

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'articolo seguenti casi:

- a. l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 44 e 46, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 70, comma 5, del presente Capitolato speciale;
- n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- o) mancata presentazione delle fatture quietanzate attestanti il pagamento dei subappaltatori;

Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- d) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 108, del Codice dei contratti;

- e) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- f) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

- a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
  - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
  - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
  - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al D.lgs. 50/2016

#### **ART. 49 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale del singolo contratto d'appalto in misura superiore al 5% (cinque per cento) ed inferiori al 15% della quota di competenza del contratto (1/6), il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta

tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti.

Il R.U.P. può nominare una camera arbitrale, ai sensi dell'articolo 205, comma 5 del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla camera arbitrale, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione Appaltante entro 90 (novanta) giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione Appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione Appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

#### **ART. 50 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Milano ed è esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 51 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 E SS.MM.II. E DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679**

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in ordine al procedimento di gara si informa che:

- a) le finalità cui sono destinate i dati raccolti sono inerenti esclusivamente all'espletamento della procedura di gara di cui trattasi;
- b) il concorrente è tenuto a fornire i dati in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica; il conferimento dei dati si configura più esattamente come onere nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta dalla amministrazione

aggiudicatrice in base alla vigente normativa;

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nella esclusione dalla gara o nella decadenza dalla aggiudicazione;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono quelli indicati nel Disciplinare di gara;

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, cui si rinvia;

f) soggetto attivo della raccolta dei dati, nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, è il Comune di Dresano;

g) il trattamento dei dati previsti nel bando è espressamente ammesso dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e dal Regolamento;

h) il trattamento dei dati idonei a rivelare i provvedimenti giudiziari e mafiosi a carico dei soggetti partecipanti alla gara è ammesso ai sensi del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 20/09/2000, pubblicato sulla G.U. N. 232 del 30/09/2000.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
TECNICO – MANUTENTIVO**

(geom. Bulzi Michela)

